

## REGOLAMENTO (CE) N. 190/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1999

che indice una gara per la mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario  
in previsione di un successivo inoltro a destinazione della Russia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione<sup>(2)</sup>, del 18 gennaio 1999, ha stabilito le modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98; che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale atto, la gara può vertere sulla determinazione delle spese di fornitura di prodotti da mobilitare sul mercato comunitario; che per tale fornitura le spese comprendono in particolare il prezzo del prodotto e le spese di condizionamento e di stampigliatura dei prodotti da consegnare allo stadio di consegna stabilito nel bando di gara;

considerando che, ai fini delle forniture decise con il regolamento (CE) n. 2802/98, è opportuno applicare tali disposizioni per la fornitura di 30 000 t di carni suine, suddivise in 31 partite;

considerando che, per favorire il rapido avvio dell'operazione e per rispettare le condizioni di concorrenza, è opportuno ricorrere per un numero limitato di partite a prodotti i quali abbiano formato oggetto di un contratto nel quadro del regolamento (CE) n. 2042/98 della Commissione, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine<sup>(3)</sup>, come modificato dal regolamento (CE) n. 2619/98<sup>(4)</sup>, e siano usciti dall'ammasso dopo il periodo di magazzinaggio contrattuale oppure in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93<sup>(6)</sup>;

considerando che, ad integrazione delle disposizioni adottate con il regolamento (CE) n. 111/1999, occorre definire le condizioni specifiche applicabili alle forniture di cui trattasi, in particolare per quanto concerne la qualità, il condizionamento e la stampigliatura, e prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che è opportuno rammentare che a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 111/1999 l'aggiudicatario è tenuto a sottoporsi, nel territorio della Comunità, ai controlli richiesti ed effettuati dagli agenti designati dal paese beneficiario;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara per la determinazione delle spese di fornitura di 30 000 t di carni suine carcasse equivalenti, con caratteristiche e qualità conformi a quanto indicato nell'allegato I, da consegnare quale fornitura ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 111/1999, nel rispetto delle modalità definite da tale regolamento e conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 2*

Per una data partita la fornitura comporta:

- l'acquisto dei prodotti di cui all'allegato I, da mobilitare sul mercato comunitario, e, nel caso di acquisto di prodotti freschi, la loro trasformazione in prodotti congelati,
- il condizionamento e la stampigliatura dei prodotti, conformemente alle disposizioni dell'allegato I,
- la consegna dei prodotti allo stadio di uscita magazzino frigorifero nella Comunità, presso il luogo indicato dal concorrente nella propria offerta, caricati su un mezzo di trasporto, entro il termine stabilito all'allegato II.

Nell'offerta è indicato l'indirizzo preciso del luogo di messa a disposizione (deposito frigorifero) presso il quale tutti i prodotti di una medesima partita devono essere raggruppati. Tale luogo dev'essere di agevole accesso ai fini della presa in consegna da parte di un trasportatore.

*Articolo 3*

La fornitura di 30 000 t è composta da 20 000 t di mezzene e 10 000 t di parti anteriori ed è suddivisa in 31 partite, precisate all'allegato II.

(1) GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 12.

(2) GU L 14 del 19. 1. 1999, pag. 3.

(3) GU L 263 del 26. 9. 1998, pag. 12.

(4) GU L 329 del 5. 12. 1998, pag. 9.

(5) GU L 333 del 30. 11. 1990, pag. 22.

(6) GU L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.